



UNIVERSITÀ
di **VERONA**

**REGOLAMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PROFESSORI E
RICERCATORI SECONDO ART. 6 COMMI 7 E 8 DELLA LEGGE N. 240/2010 E PER
L'ATTRIBUZIONE DELLE CLASSI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI
AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 14, DELLA LEGGE N. 240/2010**

(emanato con Decreto Rettorale rep. n. 3345 del 1° aprile 2026 - in vigore dal 2 aprile 2026)

Indice

Art. 1 - Ambito di applicazione	1
TITOLO I Valutazione delle attività dei docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010.....	1
Art. 2 - Verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca	1
Art. 3 - Valutazione ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6, della legge n. 240/2010	1
TITOLO II Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010 e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232	2
Art. 4 - Soggetti titolati e modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della classe ..	2
Art. 5 - Ambiti e criteri di valutazione per l'attribuzione della classe	2
Art. 6 - Valutazione relativa alla Didattica	3
Art. 7 - Valutazione relativa alla Ricerca	3
Art. 8 - Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali e valutazione complessiva.....	4
TITOLO III Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale biennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010, e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232 e all'art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017.....	4
Art. 9 - Soggetti titolati e modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della classe ..	4
Art. 10 - Ambiti e criteri di valutazione per l'attribuzione della classe.....	5
Art. 11 - Valutazione relativa alla Didattica	6
Art. 12 - Valutazione relativa alla Ricerca	6
Art. 13 - Valutazione complessiva.....	6
TITOLO IV Commissione di valutazione	6
Art. 14 - Commissione di valutazione	6
TITOLO IV Disposizioni finali	7
Art. 15 - Norme transitorie e finali.....	7
Art. 16 - Norma di interpretazione autentica.....	7

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) le modalità per la valutazione delle attività dei docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010;
- b) le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010, e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232;
- c) le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale biennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010, al DPR 15 dicembre 2011, n. 232 e all'art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017.

TITOLO I

Valutazione delle attività dei docenti e ricercatori ai sensi dell'art. 6 commi 7 e 8 della legge 240/2010

Art. 2 - Verifica dell'attività didattica, di servizio agli studenti e di ricerca

1. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite dal *"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari"*.
2. Per la verifica dei risultati della ricerca si applicano i requisiti definiti dall'ANVUR, così come previsto all'art. 6 comma 7 della 240/2010.

Art. 3 - Valutazione ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 6, della legge n. 240/2010

1. I professori e i ricercatori possono chiedere al Rettore la valutazione della propria attività. La valutazione sarà positiva se:
 - a) nell'ultimo anno accademico concluso, il Direttore di Dipartimento o il Presidente della Scuola, ove costituita, hanno validato il Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e istituzionali come previsto all'art. 15 del *"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari"*;
 - b) i risultati della ricerca sono conformi ai criteri previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016 e precisamente: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e:
 - per i professori di prima fascia avere il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
 - per i professori di seconda fascia e i ricercatori avere il possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;
2. I professori e i ricercatori che non possiedono i requisiti di cui al comma precedente, possono comunque chiedere la valutazione della propria attività al Direttore del Dipartimento di afferenza ai soli fini della partecipazione alle commissioni locali; tale valutazione sarà comunque positiva se:
 - a) nell'ultimo anno accademico concluso, i Direttori di Dipartimento o il Presidente della Scuola, ove costituita, hanno validato il Registro annuale delle attività didattiche, organizzative e

istituzionali come previsto all'art. 15 del "Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari;

- b) i risultati della ricerca sono conformi ai criteri previsti dalla delibera ANVUR n. 132/2016 e precisamente: aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni, e sempre con riferimento agli ultimi cinque anni aver soddisfatto almeno due dei criteri previsti dal punto 2.b della delibera ANVUR n. 132/2016.

TITOLO II

Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale triennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010 e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232

Art. 4 - Soggetti titolati e modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della classe

1. Possono presentare domanda per l'attribuzione della classe stipendiale coloro che hanno maturato il requisito di anzianità triennale di servizio (di seguito denominati candidate/i) secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010.
2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente e che maturano il requisito di anzianità è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a gennaio ed agosto, conformemente alle scadenze di cui al comma 6).
3. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il triennio di valutazione, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Il triennio utile ai fini della valutazione è costituito dal triennio che precede la data della richiesta.
4. Il personale docente e ricercatore che non ha presentato la domanda di attribuzione della classe entro la scadenza temporale prevista al successivo comma 6, può presentarla nella tornata successiva, mantenendo il medesimo triennio di valutazione. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda nella seconda tornata utile, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del triennio di valutazione.
5. Alla domanda di attribuzione della classe deve essere allegata una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte nel triennio inviata con procedura online e modalità definite tramite avviso rettorale.
6. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale:
 - domanda entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell'anno precedente;
 - domanda entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell'anno in corso.

Art. 5 - Ambiti e criteri di valutazione per l'attribuzione della classe

1. L'attribuzione della classe avviene all'esito di una procedura valutativa dell'attività svolta nel triennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali, fermo restando la necessità di aver adempiuto ai compiti d'ufficio di cui al successivo comma 4.
2. Ciascuno di tali ambiti è valutato dalla Commissione valutatrice di cui all'art. 14 secondo i criteri indicati negli articoli 6, 7 e 8.

3. La valutazione viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo e sulle eventuali integrazioni prodotte dall'interessato. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può sentire la/il Direttrice/Direttore del dipartimento di afferenza, qualora ne ravvisi la necessità.
4. I soggetti interessati per presentare domanda devono aver adempiuto ai seguenti compiti d'ufficio:
 - a. aver regolarmente compilato in italiano e in inglese secondo le disposizioni nel tempo vigenti, il Syllabus dei propri corsi di insegnamento contenente il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di verifica dell'apprendimento per i corsi di I, II livello e a ciclo unico nel triennio accademico di valutazione;
 - b. aver regolarmente compilato e consegnato secondo le disposizioni nel tempo vigenti, nel triennio accademico di valutazione:
 - il registro delle lezioni per i corsi di I, II livello e ciclo unico;
 - il registro annuale delle attività;
 - c. aver completato, entro la scadenza annuale indicata, per il triennio solare di valutazione, l'inserimento dei dati relativi alla propria produzione scientifica nel Catalogo IRIS;
 - d. aver partecipato ai corsi formativi obbligatori per legge;
 - e. avere la propria pagina istituzionale sul portale d'ateneo aggiornata e in particolare aver inserito:
 - gli orari di ricevimento studenti;
 - le proprie competenze scientifiche, secondo le modalità e i tempi indicati dal Dipartimento di afferenza; il proprio curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese.

I soggetti interessati autocertificano tramite l'applicativo online di aver assolto ai compiti d'ufficio di cui al presente comma.

Art. 6 - Valutazione relativa alla Didattica

1. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva per i/le professori/esse di I e II fascia se hanno svolto, per i tre anni accademici precedenti l'anno accademico che ha portato alla maturazione del requisito di anzianità, il compito didattico secondo il potenziale previsto dal *"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari"* o comunque il compito didattico assegnato, se inferiore al potenziale.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato se hanno regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel triennio accademico di riferimento e risultanti dal registro annuale.
3. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

Art. 7 - Valutazione relativa alla Ricerca

1. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se, nel triennio solare di valutazione, il/la candidato/a è stato/a autore/autrice di almeno due prodotti della ricerca ricompresi nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.
2. Nel caso di assenza per motivi collegati alla maternità, la nascita di un figlio nel periodo di valutazione riduce per la madre il numero di prodotti di un'unità, e la nascita di più di un figlio esenta la madre dal requisito.

Art. 8 - Valutazione relativa allo svolgimento delle attività gestionali e valutazione complessiva

1. La valutazione complessiva è positiva qualora siano rispettate entrambe le condizioni di cui all'art. 6 e all'art. 7.
2. Le attività gestionali sono considerate, ai fini della valutazione complessiva del triennio accademico di riferimento, nel caso in cui la condizione di cui all'art. 7 risulti parzialmente soddisfatta. In questo caso, se il personale interessato ha svolto uno o più incarichi relativi ad attività gestionali particolarmente significative e per un arco temporale pari ad almeno la metà del periodo considerato, ricompresi tra:
 - Presidente di Scuola,
 - Direttrice/Direttore di Dipartimento,
 - Delegata/Delegato del Rettore,
 - Presidente del Presidio di qualità;
 - Presidente corso di studi;
 - Referente corso di studi;
 - Direttrice/Direttore di scuola di specializzazione;
 - Direttrice/Direttore centro di servizi accademico;
 - Direttrice/Direttore delle scuole di dottorato
 - Coordinatrice/Coordinatore di dottorato;
 - Presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG)
 - altri incarichi che la Commissione valuti di impegno comparabile a quelli sopra citati, previa acquisizione del parere del Senato Accademico;

il requisito di cui all'art. 7 è ridotto ad un prodotto.

3. La valutazione complessiva del candidato/a che abbia svolto il ruolo di Rettore/Prorettore o Prorettrice/Prorettore per un arco temporale pari ad almeno ad un anno è positiva.

TITOLO III

Valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale del personale docente e ricercatore di ruolo, a tempo pieno e definito, ai sensi dell'art. 6 comma 14 della legge 240/2010, finalizzata all'attribuzione della classe stipendiale biennale di cui all'art. 8 della Legge 240/2010, e al DPR 15 dicembre 2011, n. 232 e all'art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017

Art. 9 - Soggetti titolati e modalità di presentazione della domanda per l'attribuzione della classe

1. Possono presentare domanda per l'attribuzione della classe stipendiale coloro che hanno maturato il requisito di anzianità biennale di servizio (di seguito denominati candidate/i) secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 14, della legge n. 240/2010 e dall'art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017.
2. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione da effettuarsi semestralmente e che maturano il requisito di anzianità è pubblicato sul sito di Ateneo il mese precedente il semestre in cui si svolge la valutazione (pubblicazione degli elenchi a gennaio ed agosto, conformemente alle scadenze di cui al comma 6).
3. In caso di irrogazione di sanzione disciplinare durante il biennio di valutazione, la richiesta di attribuzione può essere presentata solo dopo che sia decorso un anno solare dalla scadenza del

termine per la presentazione delle domande. Il periodo utile ai fini della valutazione è costituito dal biennio che precede la data della richiesta.

4. Il personale docente e ricercatore che non ha presentato la domanda di attribuzione della classe entro la scadenza temporale prevista al successivo comma 6, può presentarla nella tornata successiva, mantenendo il medesimo biennio di valutazione. In caso di valutazione negativa o di mancata presentazione della domanda nella seconda tornata utile, la decorrenza della maturazione della classe è posticipata di 12 mesi, con ridefinizione del biennio di valutazione.
5. Alla domanda di attribuzione della classe deve essere allegata una relazione sulle attività didattiche, di ricerca e istituzionali svolte nel biennio di valutazione inviata con procedura online e modalità definite tramite avviso rettorale.
6. La presentazione delle domande avviene con la seguente cadenza temporale:
 - domanda entro il 28/2 per chi ha maturato il requisito entro il 31/12 dell'anno precedente;
 - domanda entro il 30/09 per chi ha maturato il requisito entro il 30/6 dell'anno in corso.

Art. 10 - Ambiti e criteri di valutazione per l'attribuzione della classe

1. L'attribuzione della classe avviene all'esito di una procedura valutativa dell'attività svolta nel biennio precedente la data di maturazione del diritto nei seguenti ambiti istituzionali: Didattica, Ricerca, Attività gestionali, fermo restando la necessità di aver adempiuto ai compiti d'ufficio di cui al successivo comma 4.
2. Gli ambiti sono valutati dalla Commissione valutatrice di cui all'art. 14 secondo i criteri indicati negli articoli 11, 12 e 13.
3. La valutazione viene effettuata sulla base dei dati presenti nei sistemi informativi di Ateneo e sulle eventuali integrazioni prodotte dall'interessato. Per acquisire elementi utili alla valutazione, la Commissione può sentire la/il Direttrice/Direttore del dipartimento di appartenenza, qualora ne ravvisi la necessità.
4. I soggetti interessati per presentare domanda devono aver adempiuto ai seguenti compiti d'ufficio:
 - a. aver regolarmente compilato in italiano e in inglese secondo le disposizioni nel tempo vigenti, il Syllabus dei propri corsi di insegnamento contenente il programma, gli obiettivi formativi e le modalità di verifica dell'apprendimento per i corsi di I, II livello e a ciclo unico nel triennio accademico di valutazione;
 - b. aver regolarmente compilato e consegnato secondo le disposizioni nel tempo vigenti, nel biennio accademico di valutazione:
 - il registro delle lezioni per i corsi di I, II livello e ciclo unico;
 - il registro annuale delle attività;
 - c. aver completato, entro la scadenza annuale indicata, per il biennio solare di valutazione, l'inserimento dei dati relativi alla propria produzione scientifica nel Catalogo IRIS;
 - d. aver partecipato ai corsi formativi obbligatori per legge;
 - e. avere la propria pagina istituzionale sul portale d'ateneo aggiornata e in particolare aver inserito:
 - gli orari di ricevimento studenti;
 - le proprie competenze scientifiche, secondo le modalità e i tempi indicati dal Dipartimento di appartenenza; il proprio curriculum vitae in lingua italiana e in lingua inglese.

I soggetti interessati autocertificano tramite l'applicativo online di aver assolto ai compiti d'ufficio di cui al presente comma.

Art. 11 - Valutazione relativa alla Didattica

1. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva per i/le professori/esse di I e II fascia se hanno svolto, per i due anni accademici precedenti l'anno accademico che ha portato alla maturazione del requisito di anzianità, il compito didattico secondo il potenziale previsto dal *"Regolamento per l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori universitari"* o comunque il compito didattico assegnato, se inferiore al potenziale.
2. La valutazione dell'attività didattica è considerata positiva per i ricercatori e le ricercatrici a tempo indeterminato se hanno regolarmente svolto le attività didattiche integrative previste nel biennio accademico di riferimento e risultanti dal registro annuale.
3. Sono fatti salvi i casi debitamente documentati di impossibilità obiettiva a svolgere l'attività didattica assegnata.

Art. 12 - Valutazione relativa alla Ricerca

1. La valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se, nel biennio solare di valutazione, il/la candidato/a è stato/a autore/autrice di almeno un prodotto della ricerca ricompreso nelle tipologie ammissibili alla valutazione nell'ambito dell'esercizio di Valutazione della Qualità della ricerca in Italia (VQR) di cui al bando ANVUR più recente. L'elenco dei lavori deve obbligatoriamente risultare nell'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS.
2. Nel caso di assenza per motivi collegati alla maternità, la nascita di un figlio esenta la madre dal requisito.

Art. 13 - Valutazione complessiva

1. La valutazione complessiva è positiva qualora siano rispettate entrambe le condizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12.
2. La valutazione complessiva del candidato/a che abbia svolto il ruolo di Rettrice/Rettore o Prorettrice/Prorettore per un arco temporale pari ad almeno ad un anno è positiva.

TITOLO IV Commissione di valutazione

Art. 14 - Commissione di valutazione

1. La Commissione di valutazione è nominata annualmente dal Senato Accademico, su proposta del/la Rettore/ice, ed è composta da tre docenti scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione della classe stipendiale nell'anno di mandato della Commissione. Il mandato è rinnovabile per un ulteriore anno, limitatamente ai/alle componenti che non possono presentare istanza di attribuzione nell'anno di rinnovo.
2. Ai/Alle Componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
3. La Commissione opera validamente con la presenza di tutti/e i/le componenti.
4. Al termine dei lavori, la Commissione esprime un giudizio sull'attribuzione della classe stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del/la Presidente, viene trasmesso al/la Rettore/ice.
5. Il/la Rettore/ice, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione di valutazione e dispone l'attribuzione della classe stipendiale. Le classi non attribuite confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 9 della Legge 240/2010.
6. Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti della valutazione i professori e i ricercatori interessati, possono presentare istanza di accesso agli atti con procedure e modalità definite

dall'avviso rettorale di indizione della procedura. Entro i successivi 30 giorni i docenti interessati possono presentare istanza motivata per la revisione del decreto rettorale di approvazione degli atti della Commissione di valutazione. La Commissione valuta la richiesta pervenuta e provvede a redigere un verbale entro i successivi 30 giorni, da trasmettere al Rettore per l'eventuale provvedimento di rettifica.

7. Il procedimento di valutazione si conclude entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

TITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 15 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni qui contenute sono rivolte:
 - a) alle/ai docenti nominate/i ai sensi degli artt. 18 e 24, comma 6 della Legge 30.12.2010, n. 240 al compimento del primo triennio di effettivo servizio utile alla maturazione del requisito per la progressione triennale;
 - b) alle/ai docenti di cui al sistema retributivo previgente al sistema triennale introdotto ai sensi dell'art. 8, comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240, al compimento del requisito utile per la progressione triennale successivo al completamento dell'ultima classe biennale.
 - c) alle/ai docenti, comunque nominati, a cui si applica il regime della maturazione della classe biennale di cui all'art. 1 comma 629 della Legge n. 205/2017.
2. In deroga alle disposizioni previste dall'art. 4 comma 4 e dall'art. 9 comma 4, nella sessione di valutazione immediatamente successiva all'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di partecipazione anticipata le professoressa/ricercatrici che non hanno conseguito una valutazione positiva nelle sessioni precedenti per la mancanza del requisito relativo alla ricerca e che nel relativo periodo di valutazione sono state assenti per motivi legati alla maternità.

Art. 16 - Norma di interpretazione autentica

1. Gli enunciati di cui all'art. 5, comma 4, lettera b) ed all'art. 10, comma 4, lettera b) del presente regolamento si interpretano nel senso che il registro delle lezioni per i corsi di I, II livello e ciclo unico e il registro annuale delle attività sono regolarmente compilati e consegnati, secondo le disposizioni nel tempo vigenti, se compilati e consegnati prima o contestualmente alla presentazione della domanda della c.d. classe stipendiale.